



# Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. fasc. 1073/2013/Arco I°/O.S.P.

Bologna, 21 maggio 2014

Alle Stazioni Appaltanti - Amministrazioni,  
Enti e Società Pubbliche

**OGGETTO:** Acquisizione informazioni relative alle procedure delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Modelli G.A.P.

Come noto, la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/6.A.10.S.2 del 28.1.1983 aveva introdotto, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, co. 7, del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12.10.1982, n. 726, l'obbligo di compilazione dei moduli "Gare di Appalto" cc.dd. "Modelli G.A.P."

Successivamente, l'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 29.10.1991, n. 345 aveva decretato la cessazione delle funzioni del Commissario Straordinario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, destinatario delle informazioni contenute nei "Modelli G.A.P.", attribuendo le sue competenze al Ministero dell'interno con facoltà di delega ai Prefetti e al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza con lo stesso decreto legge (art. 3 trasfuso nell'art. 108 del D. Lgs. 159/2011).

Così mutato il quadro normativo di riferimento, il Ministero dell'Interno, allo scopo di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti, ha stipulato un apposito Protocollo d'intesa con l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (A.V.C.P.) cui ha fatto seguito la sottoscrizione di una Convenzione attuativa avente durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, con propria nota n. 11001/119/20(8) Uff. II Ord. Sic. Pub. in data 16 maggio u.s., ha ritenuto opportuno precisare che, l'obbligo di compilazione dei citati modelli è da ritenersi implicitamente abrogato e che la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 1 del citato D.L. 6.9.1982, n. 629, possa ad oggi ritenersi soddisfatta, oltre che dai sopra citati protocolli, dalle nuove e più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

In relazione a tanto, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. anche al fine di garantire la massima diffusione tra gli uffici e gli organismi dipendenti.

  
II PREFETTO  
(Ennio Mario Sodano)